



DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: procedura aperta l'affidamento dei lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale provinciale per il triennio 2018 – 2020 CUP D66G18000010003 CIG 7578568029.

Premesse.

Stazione appaltante: Provincia di Verona, via Franceschine n. 10, 37122 Verona – sito internet: www.provincia.vr.it; PEC: viabilita.provincia.vr@pecveneto.it - Punti di contatto: Servizio Viabilità tel. 045-9288944 – 942 -962.

Normativa applicabile: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice); decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (in seguito: Regolamento); Linee guida ANAC n. 2; decreto legislativo n. 81/2008.

Approvazione del progetto esecutivo: deliberazione n. 64 del 6 luglio 2018.

Determinazione a contrattare: n. 2525 del 25 luglio 2018.

Criterio di aggiudicazione: l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Luogo di esecuzione: rete stradale provinciale.

Pubblicazione bando sulla GURI: n. 88 del 30 luglio 2018.

Responsabile unico del procedimento: ing. Pietro Luca Zecchetti mail pietro.zecchetti@provincia.vr.it; tel. 045 9288944.

Termine ultimo di presentazione delle offerte: 6 settembre 2018, ore 12.00, pena l'esclusione in quanto irregolari.

Apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 12 settembre 2018, alle ore 9.30, presso la Provincia di Verona, Via Franceschine n. 10, Verona, presso ufficio del dirigente al quarto piano (salvo eventuali spostamenti, che saranno comunicati).

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto ha per oggetto i lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale provinciale per il triennio 2018 – 2020 CUP D66G18000010003 CIG 7578568029. I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali elencati al paragrafo 5.1.

L'importo complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 3.528.000,00 di cui euro 40.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad euro 3.488.000,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 697.600,00.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
					<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile</i>
OS 10	IV-bis	SI	3.528.000,00	100	Prevalente	30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, Codice)

L'appalto è finanziato mediante fondi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale alle modalità indicate all'articolo 35, comma 18, del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

1.1. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in anni 3 (tre), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta consegna dei lavori, a termini dell'art. 9 del capitolato speciale di appalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. La modifica sarà pertanto possibile qualora:

- sia verificato il buon esito delle lavorazioni (verifica che deriva da: risultati delle prove di laboratorio, assenza di contenziosi aperti e altri aspetti valutati dalla direzione lavori);
- sia accertata la presenza di condizioni tali da non garantire la sicurezza della circolazione;
- sia acquisito il necessario finanziamento.

La portata della modifica consentita non potrà superare l'importo di € 1.162.000,00, oltre oneri di sicurezza € 14.000,00 per un totale di € 1.176.000,00, da sommarsi all'importo di progetto per un valore massimo complessivo di € 4.704.000,00. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Anche in rapporto alla proroga, il valore massimo rimane quello innanzi indicato.

La Provincia si riserva la facoltà di autorizzare la consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Costituisce **causa di esclusione** il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 7 settembre 2015 tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto, pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione.

4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di cui all'art. 84 del Codice e art. 61 del Regolamento, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Gli operatori economici possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella documentazione di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura in misura percentuale

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (art. 92, comma 2, del Regolamento).

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella documentazione di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 3, del Regolamento).

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Gli operatori economici per i quali alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA dovranno altresì dichiarare che per tale attestazione ha presentato richiesta di verifica triennale alla SOA stessa, nei termini di legge e allegare idonea documentazione a comprova. La mancata dimostrazione dell'avvenuta richiesta di verifica triennale potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la domanda di verifica sia stata effettuata nei termini di legge.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

5.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) disciplinare di gara
- c) modulo A (domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive)
- d) modulo B (offerta economica)
- e) DGUE
- f) elaborati del progetto esecutivo:
 - relazione generale;
 - tabella riepilogativa catasto strade;
 - capitolato speciale di appalto;
 - elenco dei prezzi unitari;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro economico;
 - corografia generale;
 - n. 8 planimetrie;
 - piano tipo di sicurezza e coordinamento;
 - cronoprogramma;
 - Protocollo di legalità sottoscritto il 7 settembre 2015 tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.vr.it> nella sezione "documenti – bandi di gara – gare indette", nella cartella riferita alla gara.

5.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all'indirizzo di posta elettronica certificata

viabilita.provincia.vr@pecveneto.it e, per conoscenza, al Responsabile del procedimento (pietro.zecchetti@provincia.vr.it) almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.provincia.vr.it – bandi di gara – gare indette, nella cartella riferita alla gara. A tal fine gli operatori economici concorrenti dovranno consultare il sito fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte nonché durante lo svolgimento della procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 5.2, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: viabilita.provincia.vr@pecveneto.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

6. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla gara, la Provincia non rilascia attestazioni di sopralluogo.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti pena l'esclusione di entrambe le offerte. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

8.1 Il concorrente indica nel DGUE, parte II sezione D, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Il subappalto è consentito nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

8.2 Qualora l'operatore economico intenda affidare in subappalto una o più delle attività o lavorazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 dovrà indicare, nel DGUE, parte II sezione D obbligatoriamente tre subappaltatori, nei confronti dei quali verranno eseguite le verifiche ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.

Ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

8.3 La Provincia procederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Provincia, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. Salvo diverse indicazioni, le fatture, anche per i pagamenti da effettuare direttamente ai subappaltatori, dovranno essere emesse dall'appaltatore, con sottostante fatturazione fra le parti del subappalto.

8.4 Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un operatore economico che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice e dell'art. 2 del "Protocollo di legalità".

8.5 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, reso disponibile dall'ANAC con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. A tal fine, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCpass, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

10.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari a euro **70.560,00** (euro settantamila cinquecentosessanta/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

10.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Verona; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto di Tesoreria della Provincia di Verona acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali provvisori n. 307220 se il versante opera direttamente recandosi presso una qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A. effettuando un versamento di tesoreria T01. Gli operatori economici che effettueranno il versamento della garanzia tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara: copia dell'attestazione bancaria, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; indicazione delle proprie coordinate bancarie e gli estremi della banca, così da consentire lo svincolo di detta garanzia, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

10.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso l'operatore economico a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della Provincia. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

10.4 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, commi 4, 5 e 8, del Codice, questa dovrà:

- 1) essere conforme allo schema tipo (schema 1.1 o 1.1.1) contenuto nell'“Allegato A - Schemi Tipo” al Decreto ministeriale (MISE) **19 gennaio 2018, n. 31** pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018;
- 2) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, sottoscritta digitalmente, che **attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Provincia;**
- 3) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata, a pena di **esclusione**, a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice.

ATTENZIONE

10.5 Si precisa che si intenderanno correttamente prodotte le garanzie provvisorie e le dichiarazioni di impegno presentate in una delle seguenti forme:

- 1) in **forma cartacea**, con la corretta apposizione, **in originale**, della firma sia del garante che del concorrente (salvo che sulle fidejussioni bancarie) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione con allegazione di copia del documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante;
- 2) in **formato file P7m sottoscritto digitalmente dal garante e dall'impresa**, su idoneo supporto digitale (ad esempio: CD-rom), compreso il file contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore sempre sottoscritta digitalmente, che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), con preferibile allegazione anche della copia cartacea;
- 3) virtualmente, tramite allegazione di copia cartacea, sottoscritta digitalmente o copia scansionata, con sottoscrizione olografa, dall'operatore economico sulla quale vi sia indicazione del sito internet della compagnia emittente, con specifica delle credenziali tramite le quali, con sistemi informatici ordinari, possa essere visualizzato e scaricato il file secondo le caratteristiche specificate al precedente punto 2).

Si sottolinea che il file firmato digitalmente deve essere pienamente e semplicemente accessibile e scaricabile da sito; qualsiasi limitazione che non dia immediata disponibilità tramite sito internet del documento sottoscritto digitalmente, con tutte le clausole innanzi indicate, farà attivare soccorso istruttorio, come da previsioni di cui al paragrafo 13; la disponibilità della polizza sul sito internet della compagnia emittente esonera dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore, intendendosi la polizza riferita direttamente alla società a seguito del suo inserimento sul sito sociale. Si segnala che in precedenti procedure è già occorso il caso dell'esclusione per le polizze di alcune compagnie, non controllabili e scaricabili dal relativo sito.

In ogni caso, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

Si precisa che le modalità innanzi indicate sono richieste ai fini di verifica della correttezza dell'emissione delle polizze, alla luce di indagini penali su vasta scala relative all'emissione di polizze "clone" o falsamente emesse.

10.6 Costituiranno modalità erronea di produzione, tale da comportare vizio essenziale, e conseguente applicazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, la produzione:

- di mere fotocopie, o comunque di polizze cartacee dove anche solo la firma di uno dei sottoscrittori sia in copia, o risultante da timbro firma o simili ovvero la

mancata allegazione della copia del documento di identità di colui che sottoscrive in qualità del garante o della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore;

- di file digitali o la presentazione virtuale che non garantisca tutti gli elementi e le caratteristiche per un agevole accesso e verifica degli elementi sostanziali e formali della polizza/fideiussione, secondo le disposizioni normative o tecniche innanzi indicate;
- di file sottoscritti in formato elettronico, rimanendo valide solo le sottoscrizioni digitali.

10.7 L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del Codice, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10.8 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

10.9 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € **140** (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 esclusivamente presso il Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali della Provincia di Verona, Via Franceschine, n. 10 – 37122 Verona, 1° piano.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dal Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali della Provincia di Verona.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo (equivale anche chiusura accompagnata da ceralacca e firme su lembi di chiusura o firma sui lembi di chiusura e nastro adesivo sigillante apposto sugli stessi), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e della busta.

Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura "NON APRIRE – Procedura aperta per i lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale provinciale per il triennio 2018 – 2020 CUP D66G18000010003".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti e, in caso di avvalimento, dovrà essere indicata l'impresa ausiliaria.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A – Documentazione amministrativa";
- "B" - Offerta tecnica"
- "B – Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria si assegnerà al concorrente un termine perentorio di **7 giorni** (escluse domeniche e festività nazionali) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La richiesta verrà inoltrata tramite PEC.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, si procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione. Tuttavia, in caso di mancato riscontro matura vizio essenziale, comportante **l'esclusione**.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, da rendersi in bollo da 16 euro, è redatta preferibilmente secondo il "**Modulo A**", allegato al presente disciplinare.

La domanda di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

I documenti non in regola con l'**imposta di bollo** verranno inviati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate affinché provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Si fa presente che il DGUE può essere presentato:

1. in forma cartacea con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore esclusivamente qualora l'operatore lo ritenga più economico ed efficiente; oppure
2. in formato file P7m sottoscritto digitalmente, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), presentato su supporto informatico (CD-Rom – chiavetta USB).

Si sottolinea che il file firmato digitalmente deve essere pienamente e semplicemente accessibile; qualsiasi limitazione che non dia immediata disponibilità del documento sottoscritto digitalmente farà attivare la procedura di esclusione con soccorso istruttorio.

In ogni caso, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole

tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. la documentazione prevista al paragrafo 14.6.1 del presente disciplinare.
3. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2. PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Ai fini della compilazione del DGUE si invita ad attenersi alle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.7.2016 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.7.2016.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun soggetto che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa dal legale rappresentante indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC in data 8.11.2017). Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare personalmente le dichiarazioni nell'appendice 1, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, anche il PASSOE dei **tre subappaltatori** proposti; ai soli fini della creazione del PASSOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI" e il partecipante genererà il PASSOE con il ruolo di "Mandataria in RTI". Il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione".

14.4 documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare.

14.5 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare.

14.6 ULTERIORE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE

14.6.1. In caso di AVVALIMENTO, come stabilito dall'art. 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico concorrente dovrà indicare gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento e dovrà inoltre allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

14.6.2. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

14.6.3 Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 3, 4, 5 e 6 del Codice (**ESERCIZIO PROVVISORIO DEL CURATORE FALLIMENTARE OVVERO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**) dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

- a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5
(oppure)

2. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- b) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto.
- c) dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto.
- d) dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.
- e) dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.
- f) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

14.6.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) relativamente al criterio A - Incremento del valore soglia del coefficiente di illuminanza retroriflessa (RL).

- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, contenente l'indicazione del coefficiente di illuminanza retroriflessa (RL) in esercizio della segnaletica orizzontale proposta.

L'offerta presentata dovrà essere, **a pena di esclusione dalla gara**, almeno pari o migliorativa rispetto al valore soglia minimo (RL150) stabilito nella tabella relativa al criterio A di cui al successivo paragrafo 17.1.

Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta, **a pena di esclusione dalla gara**.

Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e dovrà essere assicurato per tutta la durata del contratto.

Le offerte tecniche saranno valutate:

- solo per la parte eccedente alle prestazioni minime richieste da capitolato o legge;

- per quanto costituente elemento chiaro di cui si possa comprendere l'effettivo vantaggio per la Provincia;

- in base alla effettiva accertabilità delle prestazioni in fase esecutiva.

Non verrà riconosciuto all'aggiudicatario alcun onere aggiuntivo per i costi relativi alla proposta migliorativa.

2) relativamente al criterio B - Incremento del valore soglia del coefficiente di resistenza al derapaggio (SRT).

- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, contenente l'indicazione del coefficiente di resistenza al derapaggio (SRT) in esercizio della segnaletica orizzontale proposta.

L'offerta presentata dovrà essere, **a pena di esclusione** dalla gara, almeno pari o migliorativa rispetto al valore soglia minimo (SRT46) stabilito nella tabella relativa al criterio B di cui al successivo paragrafo 17.1.

Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta, **a pena di esclusione** dalla gara. Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e dovrà essere assicurato per tutta la durata del contratto.

Le offerte tecniche saranno valutate:

- solo per la parte eccedente alle prestazioni minime richieste da capitolato o legge;
- per quanto costituente elemento chiaro di cui si possa comprendere l'effettivo vantaggio per la Provincia;
- in base alla effettiva accertabilità delle prestazioni in fase esecutiva.

Non verrà riconosciuto all'aggiudicatario alcun onere aggiuntivo per i costi relativi alla proposta migliorativa.

3) relativamente al criterio C - Logistica - Punti di raccolta.

- planimetria dove saranno evidenziati: a) l'indirizzo dei vari punti di raccolta e le caratteristiche degli stessi; b) il numero dei mezzi presenti in ogni punto di raccolta; c) il nominativo e riferimento telefonico del responsabile per l'impresa del punto di raccolta.

Gli elementi a), b) e c) potranno essere indicati direttamente sulla planimetria o, in alternativa, su un documento redatto per un numero massimo di 2 facciate per un totale di una pagina formato A4, fermo restando la consegna della planimetria stessa.

Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e dovrà essere assicurato per tutta la durata del contratto.

Le offerte tecniche saranno valutate:

- solo per la parte eccedente alle prestazioni minime richieste da capitolato o legge;
- per quanto costituente elemento chiaro di cui si possa comprendere l'effettivo vantaggio per la Provincia;
- in base alla effettiva accertabilità delle prestazioni in fase esecutiva.

Non verrà riconosciuto all'aggiudicatario alcun onere aggiuntivo per i costi relativi alla proposta migliorativa.

Rimane fermo che:

- prima della stipula del contratto, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, l'operatore dovrà dimostrare l'effettiva attivazione di tutte le prestazioni offerte (disponibilità di centri di raccolta, macchinari, ecc.), dal punto di vista giuridico e di fatto;
- vi sarà applicazione delle penali in caso di mancata garanzia, di fatto, nel corso del contratto, del permanere prestazioni offerte, sino alla possibile risoluzione del contratto.

4) relativamente al criterio D - Relazione tecnica.

- relazione tecnico - metodologica relativa al criterio sopra indicato.

La suddetta relazione (con i contenuti di cui al presente disciplinare):

- dovrà essere presentata su facciate formato A4 con una numerazione progressiva delle pagine;

- dovrà essere redatta per un numero massimo di 6 facciate per un totale di 3 pagine (esclusi indice e copertina). Non rientrano nelle suddette 6 facciate eventuali immagini, schemi o disegni da fornirsi in formato A3 con massimo di ulteriori 4 facciate;
- dovrà essere redatta utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola, stampate con orientamento verticale.
- non dovrà contenere alcun riferimento a dati o ad elementi economici, che possano ricondurre a quanto dichiarato nell'offerta economica, pena **l'esclusione** dalla gara.

Non saranno prese in considerazione le facciate eccedenti il numero massimo ammesso.

Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e dovrà essere assicurato per tutta la durata del contratto.

Le offerte tecniche saranno valutate:

- solo per la parte eccedente alle prestazioni minime richieste da capitolato o legge;
- per quanto costituente elemento chiaro di cui si possa comprendere l'effettivo vantaggio per la Provincia;
- in base alla effettiva accertabilità delle prestazioni in fase esecutiva.

Non verrà riconosciuto all'aggiudicatario alcun onere aggiuntivo per i costi relativi alla proposta migliorativa.

Rimane fermo che:

- prima della stipula del contratto, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, l'operatore dovrà dimostrare l'effettiva attivazione di tutte le prestazioni offerte (disponibilità di centri di raccolta, macchinari, ecc.), dal punto di vista giuridico e di fatto;
- vi sarà applicazione delle penali in caso di mancata garanzia, di fatto, nel corso del contratto, del permanere prestazioni offerte, sino alla possibile risoluzione del contratto.

5) relativamente al criterio E - Pianificazione del programma di intervento.

- relazione tecnico - metodologica relativa al criterio sopra indicato.

La suddetta relazione:

- dovrà essere presentata su facciate formato A4 con una numerazione progressiva delle pagine;
- dovrà essere redatta per un numero massimo di 6 facciate per un totale di 3 pagine (esclusi indice e copertina). Non rientrano nelle suddette 6 facciate eventuali immagini, schemi o disegni da fornirsi in formato A3 con massimo di ulteriori 4 facciate;
- dovrà essere redatta utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola, stampate con orientamento verticale.
- non dovrà contenere alcun riferimento a dati o ad elementi economici, che possano ricondurre a quanto dichiarato nell'offerta economica, pena **l'esclusione** dalla gara.

Non saranno prese in considerazione le facciate eccedenti il numero massimo ammesso.

Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e dovrà essere assicurato per tutta la durata del contratto.

Le offerte tecniche saranno valutate:

- solo per la parte eccedente alle prestazioni minime richieste da capitolato o legge;
- per quanto costituente elemento chiaro di cui si possa comprendere l'effettivo vantaggio per la Provincia;
- in base alla effettiva accertabilità delle prestazioni in fase esecutiva.

Non verrà riconosciuto all'aggiudicatario alcun onere aggiuntivo per i costi relativi alla proposta migliorativa.

Rimane fermo che:

- prima della stipula del contratto, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, l'operatore dovrà dimostrare l'effettiva attivazione di tutte le prestazioni offerte (disponibilità di centri di raccolta, macchinari, ecc.), dal punto di vista giuridico e di fatto;
- vi sarà applicazione delle penali in caso di mancata garanzia, di fatto, nel corso del contratto, del permanere prestazioni offerte, sino alla possibile risoluzione del contratto.

6) relativamente al criterio F - Certificazione ISO 14001.

- dichiarazione con la quale l'operatore economico attesta il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma (indicare numero, scadenza, soggetto che ha rilasciato la certificazione).

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001 in originale o copia conforme, in corso di validità.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e dovrà essere assicurato per tutta la durata del contratto.

7) relativamente al criterio G - Certificazione OHSAS 18001.

- dichiarazione con la quale l'operatore economico attesta il possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori alla norma OHSAS 18001:2007 rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma (indicare numero, scadenza, soggetto che ha rilasciato la certificazione).

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di un certificato di conformità del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori alla norma OHSAS 18001:2007 in originale o copia conforme, in corso di validità.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e dovrà essere assicurato per tutta la durata del contratto.

Sottoscrizione offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il “**Modulo B**”, allegato al presente disciplinare, e contenere i seguenti elementi, **a pena di esclusione**:

- a) **il ribasso percentuale**, sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Il predetto ribasso percentuale dovrà essere espresso con un massimo di **tre** cifre decimali, in caso contrario il seggio di gara terrà conto solo delle prime tre cifre decimali, troncando i successivi decimali, senza alcun arrotondamento.
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
 Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.
- c) **la stima dei costi aziendali relativi alla manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
 La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sottoscrizione offerta economica.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Offerta tecnica	punteggio massimo 70
Offerta economica	punteggio massimo 30
Totale	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o

mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DELL'OFFERTA TECNICA		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Incremento del valore soglia del coefficiente di illuminanza retroriflessa (RL)		6	
B	Incremento del valore soglia del coefficiente di resistenza al derapaggio (SRT)		2	
C	Logistica - Punti di raccolta	12		
D	Relazione tecnica	32		
E	Pianificazione del programma di intervento	14		
F	Certificazione ISO 14001			2
G	Certificazione OHSAS 18001			2
Totale		70		

Criteria per la valutazione dell'offerta tecnica.

CRITERIO DI VALUTAZIONE A (MAX 6 PUNTI)

Incremento del valore soglia del coefficiente di illuminanza retroriflessa (RL), indicato nel capitolato speciale d'appalto – parte terza. Il punteggio sarà assegnato con riferimento a quanto previsto nella seguente tabella.

VALORE RL		COEFFICIENTE
150	<155	0,00
>=155	<160	0,25
>=160	<165	0,50
>=165	<170	0,75
>=170		1,00

Penale prevista in caso di mancato rispetto dell'offerta: articolo 62 del capitolato speciale d'appalto, con riguardo alle non conformità totali o parziali.

CRITERIO DI VALUTAZIONE B (MAX 2 PUNTI)

Incremento del valore soglia del coefficiente di resistenza al derapaggio (SRT), indicato nel capitolato speciale d'appalto – parte terza. Il punteggio sarà assegnato con riferimento a quanto previsto nella seguente tabella.

VALORE SRT		COEFFICIENTE
46	<47	0,0
47	<48	0,25
48	<49	0,50
49	<50	0,75
>=50		1,00

Penale prevista in caso di mancato rispetto dell'offerta: articolo 62 del capitolato speciale d'appalto, con riguardo alle non conformità totali o parziali

CRITERIO DI VALUTAZIONE C (MAX 12 PUNTI)

Il punteggio sarà assegnato in relazione all'indicazione dei punti di raccolta (magazzini, ricoveri, piazzali etc.) in base ai quali il concorrente, tenuto conto della diffusione sul territorio della rete stradale provinciale, organizzerà il lavoro oggetto dell'appalto.

L'ubicazione ed il numero di tali punti di raccolta dovrà essere studiata in modo tale da ottimizzare la pianificazione e l'esecuzione dei lavori, permettendo ad esempio, di intervenire contemporaneamente in zone differenti del territorio.

Penale prevista in caso di mancato rispetto dell'offerta: articolo 12 del capitolato speciale d'appalto, con riguardo a mancato o ritardato adempimento ad Ordine di Servizio della Direzione Lavori.

CRITERIO DI VALUTAZIONE D (MAX 32 PUNTI)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della relazione presentata dall'offerente che dovrà riguardare:

- a) l'analisi sui metodi, sui criteri tecnico-operativi e sui controlli interni e/o esterni che il concorrente adotterà per la gestione del lavoro con particolare riferimento alle scelte adottate;
- b) la descrizione delle attrezzature e dei macchinari di cui il concorrente dichiara la disponibilità con indicazione della natura e delle quantità dei mezzi che quest'ultimo intende e si impegna ad adoperare per le strade oggetto dell'appalto;
- c) la descrizione delle risorse umane che il concorrente intenderà impiegare, in termini di operai, tecnici ed impiegati;
- d) la dimostrazione in ordine alla validità e al pregio dei materiali che il concorrente intende utilizzare, alla durabilità del prodotto ed alla possibilità di ottimizzare e/o garantire le attività di ripasso del prodotto in anni successivi. Si potranno proporre tecnologie e materiali migliorativi per il mantenimento nel tempo dell'efficienza richiesta nel capitolato speciale d'appalto - parte terza.

Penale prevista in caso di mancato rispetto dell'offerta: articolo 12 del capitolato speciale d'appalto, con riguardo a mancato o ritardato adempimento ad Ordine di Servizio della Direzione Lavori.

CRITERIO DI VALUTAZIONE E (MAX 14 PUNTI)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della relazione tecnica presentata dall'offerente che dovrà essere corredata da:

- a) un diagramma di Gantt articolato per barre di attività nel quale dovrà rilevarsi nell'ambito del tempo contrattuale (giorni 120 per il primo ripasso e giorni 365 per i 2 anni successivi), il numero di squadre e mezzi impiegati anche in relazione alla specificità delle varie zone di intervento (climatologica, intensità del traffico ed altro) per calibrare di conseguenza i periodi di lavoro;
- b) un piano dei controlli di verifica degli standard tecnici stabili dal capitolato (RL ed SRT) e relativo sistema di comunicazione alla stazione appaltante al fine di realizzare un catasto della segnaletica orizzontale a mezzo di database come da indicazioni di articolo 9 del Capitolato.

Penale prevista in caso di mancato rispetto dell'offerta: articolo 12 del capitolato speciale d'appalto, con riguardo a mancato o ritardato adempimento ad Ordine di Servizio della Direzione Lavori.

CRITERIO DI VALUTAZIONE F (MAX 2 PUNTI)

Il punteggio sarà assegnato sulla base del possesso della certificazione.

CERTIFICAZIONE	POSSEDUTA	NON POSSEDUTA
	coefficiente	coefficiente
ISO 14001	1,00	0,00

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio R.T.I.) il punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente criterio.

Nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, il requisito deve essere dimostrato dal consorzio/società nel suo complesso.

Nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, il requisito deve essere dimostrato dal consorzio nel suo complesso.

Penale prevista in caso di mancato rispetto dell'offerta: articolo 12 del capitolato speciale d'appalto, con riguardo a mancato o ritardato adempimento ad Ordine di Servizio della Direzione Lavori.

CRITERIO DI VALUTAZIONE G (MAX 2 PUNTI)

Il punteggio sarà assegnato sulla base del possesso della certificazione.

CERTIFICAZIONE	POSSEDUTA	NON POSSEDUTA
	coefficiente	coefficiente
OHSAS 18001	1,00	0,00

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio R.T.I.) il punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente criterio.

Nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, il requisito deve essere dimostrato dal consorzio/società nel suo complesso.

Nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, il requisito deve essere dimostrato dal consorzio nel suo complesso.

Penale prevista in caso di mancato rispetto dell'offerta: articolo 12 del capitolato speciale d'appalto, con riguardo a mancato o ritardato adempimento ad Ordine di Servizio della Direzione Lavori.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda gli elementi dell'offerta tecnica, il coefficiente V(a) relativo ai criteri A, B, F e G, sarà determinato in ragione delle tabelle indicate nei criteri stessi.

Per quanto riguarda i criteri C, D, ed E, il coefficiente V(a) è determinato mediante il "confronto a coppie" tra le offerte presentate, con l'impiego della scala di Saaty con matrice completa (quadrata) seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovalore principale, utilizzando il metodo approssimato indicato a pag. 30 e 31 della determina 4/2009 (Allegato 1) dell'AVCP.

A tal fine ciascun commissario attribuirà un grado di preferenza variabile da 1 a 9 a ciascuna offerta e precisamente:

Scala dei valori per il confronto a coppie	
Preferenza/importanza	Definizione
1	Parità
3	Preferenza media
5	Preferenza elevata
7	Preferenza molto elevata
9	Preferenza massima
I valori 2, 4, 6 e 8 potranno essere utilizzati come valori intermedi.	

Per ogni confronto a coppie, si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, in un coefficiente variabile tra 0 e 1 e si attribuisce il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il coefficiente più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. (criterio 2, Linee guida n. 2 ANAC, par. V)

Nel caso in cui le offerte da valutare per i criteri C, D, ed E siano inferiori a tre non si procederà al confronto a coppie. In tal caso, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 per ciascun criterio. Il punteggio sarà assegnato in relazione al contenuto della proposta come segue: ECCELLENTE (1,00) – MOLTO BUONO (0,80) – BUONO (0,60) – DISCRETO (0,40) – SUFFICIENTE (0,20) – INSUFFICIENTE (0,00) con esclusione di valori intermedi. La Commissione determinerà la media dei coefficienti attribuiti dai commissari; il coefficiente verrà determinato assegnando all'offerente con la media più alta il valore pari a 1 e agli altri concorrenti un coefficiente proporzionale al coefficiente medio ottenuto, arrotondato alla seconda cifra decimale per eccesso.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

1^ riparametrazione dei criteri A, B, F e G. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i criteri, se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazioni per i criteri C, D ed E non risulta necessaria poiché lo sviluppo della matrice quadrata determina un coefficiente già riparametrato.

2^ riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti rispettivamente per l'offerta tecnica (70 punti) e quella economica (30 punti), se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore ai sensi delle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016 par. VI., con la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

Pt (a) = punteggio dell'offerta tecnica attribuito al concorrente (a);

n = numero dei requisiti tecnici

W_i = punteggio massimo (peso) attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

Il punteggio tecnico ottenuto deve essere riparametrato secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 17.2 (2^ riparametrazione). Si ottiene, pertanto, un punteggio tecnico riparamerato indicato: Pt (a) riparametrato.

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito con la seguente formula:

$$Pe(a) = R(a) / R_{max} \times 30$$

dove:

Pe (a) = punteggio dell'offerta economica attribuito al concorrente (a);

R (a) = ribasso offerto dal concorrente (a);

R_{max} = ribasso massimo offerto.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$P(a) = Pt(a)_{riparametrato} + Pe(a)$$

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla prima seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti /procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Provincia nella sezione bandi di gara – gare in fase di svolgimento, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Provincia nella sezione bandi di gara – gare in fase di svolgimento, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. .

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi contenenti la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, sono depositati presso il Servizio Viabilità in apposito armadio blindato, chiuso a chiave onde evitare qualsiasi manomissione, sito in un'apposita sala del medesimo Servizio.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 20.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta:

- la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:
 - a) per i danni di esecuzione: non inferiore all'importo del contratto;
 - b) per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **2.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.